

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I[^] SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2373/99, proposto dall'Impresa Circense Casartelli & C. s.a.s.,
in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Corrado De Martini e Roberto Passini ed elettivamente
domiciliata in Firenze, piazza S. Felice 4 presso lo studio del secondo;

c o n t r o

il Comune di Livorno, in persona del sindaco pro- tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Paolo Macchia e Susanna Cenerini ed elettivamente
domiciliato in Firenze, presso la segreteria dell'adito Tribunale;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento n.34829/ARI/cm/medranomo del
16.7.1999 di diniego della concessione di suolo pubblico per l'effettuazione
di spettacoli nella città di Livorno da parte del circo Medrano, a causa della
partecipazione agli stessi di animali esotici;

dell'atto presupposto, delibera c.c. 159 del 20.10.1997, in particolare
dell'art.12, comma 2, il quale vieta l'utilizzo di determinate specie animali
in quanto l'area adibita allo svolgimento dell'attività circense è inserita in
un contesto fortemente urbanizzato;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

N. 797 REG. SENT.

ANNO 2000

n. 2373 Reg. Ric.

Anno 1999

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Livorno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 1999, il

Consigliere dott. Maurizio Nicolosi;

Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti De Martini e Macchia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente, dopo una breve esposizione sulla normativa, le disposizioni amministrative intervenute a salvaguardia dell'esercizio dell'attività circense contestualmente alla tutela delle condizioni di impiego degli animali domestici ed esotici, nonché dopo avere richiamato le pronunce giurisprudenziali di annullamento di provvedimenti di amministrazioni locali che avevano negato l'installazione di spettacoli circensi con impiego di animali esotici, espone di avere chiesto al comune di Livorno la concessione di un'area per l'installazione del circo Medrano. Espone che il Comune, pur concedendo l'area, con il provvedimento impugnato ha negato, tuttavia, lo stazionamento a causa del previsto utilizzo di animali esotici, vietato dall'art. 12 del regolamento comunale per la concessione di aree per spettacoli viaggianti e circhi.

Avverso tale atto e la norma regolamentare indicata il medesimo ha proposto il ricorso in esame, notificato il 7 settembre 1999 e depositato il 22 settembre seguente, chiedendo- previa la sospensione (la relativa istanza è stata accolta con ordinanza 481/99)- l'annullamento degli atti impugnati,

spese ed onorari vinti, per i seguenti motivi:

1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,13 e 16 della legge 18.3.1969 n. 337, dell'art.1 della legge 29.7.1980, degli artt. 1 e 2 della legge 9.2.1982 n. 37 e dell'art.1 della legge 13.7.1984 e dell'art. 36 della legge 8.6.1990 n. 142 e falsa applicazione dell'art. 727 c.p.- Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità ed inosservanza del capitolato di intesa ENPA- ENC 20.4.1988- Incompetenza.

Le disposizioni normative richiamate dimostrerebbero una particolare attenzione dello Stato nei confronti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri tradizionali. Il divieto di cui alla richiamata delibera consiliare si porrebbe in contrasto con tali normative. Peraltro, sarebbe illogico e contraddittorio che il comune di Livorno vieti quel che il legislatore promuove.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 9 della legge 18.3.1969 n. 337, dell'art.1 della legge 29.7.1980, dell'art. 727 c.p., del d.p.r. 8.2.1954 n. 320, travisata applicazione del d.m. 31.12.1979, degli artt. 122 e 125 del r.d. 6.5.1940 n. 635 e dell'art. 1 della legge 13.6.1913 n. 611, nonchè dell'intesa ENPA- ENC 20.4.1988- Incompetenza- Eccesso di potere per contraddittorietà- Sviamento.

Il comune avrebbe prevaricato dai limiti di competenza tracciati dall'art. 9 della legge 337 del 1968. Gli unici limiti all'utilizzo di animali di qualsiasi specie sarebbero relativi a spettacoli che importino sevizie . Entro tali limiti l'utilizzo degli animali sarebbe ammissibile. Anche sotto il profilo della sicurezza le restrizioni previste dal regolamento comunale non troverebbero riscontro nella legislazione statale vigente. In ogni caso non vi sarebbe

alcun rischio per la collettività, essendo gli animali utilizzati non pericolosi e custoditi in adeguati spazi che garantiscono la massima sicurezza.

Gli atti impugnati sarebbero, ancora, contraddittori in quanto dopo avere identificato l'area destinata all'installazione dei circhi, nella consapevolezza dell'utilizzazione che ne sarebbe stata fatta anche per l'impiego di animali esotici, ne impediscono nella sostanza l'uso.

Costituitisi per il comune di Livorno, gli avv.ti Macchia e Cenerini hanno depositato propri scritti difensivi con i quali hanno sostenuto l'infondatezza delle dedotte censure, chiedendo il rigetto del ricorso, con salvezza di spese ed onorari.

Ulteriori scritti difensivi sono stati depositati in prossimità della trattazione in pubblica udienza dalle parti costituite.

All'udienza pubblica del 15 dicembre 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Nei due articolati motivi, che possono essere trattati congiuntamente posto che espongono argomenti che sono sviluppo di un unico *thema decidendum*, la difesa della ricorrente società, esercente spettacoli circensi sotto la denominazione di circo Medrano, censura sia il provvedimento con il quale il comune di Livorno ha negato la concessione del suolo pubblico all'uopo destinato dal regolamento comunale, sia l'art.12, comma 2, del regolamento comunale, al quale il provvedimento di diniego si ispira, che non consente lo stazionamento di spettacoli circensi che utilizzano animali esotici della classe "mammalia" dell'ordine "carnivora" e "proboscidea", nonché quello dei "primates" per ragioni di sicurezza, trovandosi "l'area adibita allo

svolgimento dell'attività circense in un contesto fortemente urbanizzato".

Parte ricorrente, richiama la normativa statale che regola la materia ed in particolare la legge 337 del 1968 contenente disposizioni poste a tutela delle tradizioni e peculiarità artistiche degli spettacoli circensi che notoriamente sono caratterizzati dall'impiego di animali esotici delle specie indicate dal regolamento del comune di Livorno, la cui presenza ha da sempre distinto la specificità dei circhi. E' invocato in punto di diritto l'art.9, che fa obbligo ai Comuni di compilare un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'art.12, secondo comma, del regolamento comunale si porrebbe in contrasto con tale disposizione legislativa tradendone lo spirito.

Le diffuse argomentazioni, che evocano anche l'inosservanza del capitolato di intesa ENPA- ENC 20.4.1988, tengono a puntualizzare che gli unici limiti all'utilizzo di animali di qualsiasi specie, stabiliti dalle disposizioni vigenti, sono relativi a spettacoli che importino sevizie e che non vi sarebbe alcun rischio per l'incolumità dei cittadini, essendo gli animali custoditi in adeguate gabbie ed utilizzati negli spettacoli in modo da garantire la massima sicurezza.

Da parte dell'Amministrazione comunale si insiste sulla legittimità degli atti impugnati. In particolare si difende la positività della norma regolamentare posta a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente 19.4.1996 e si rivendica l'autonomia dell'Ente territoriale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso demandate nell'interesse della collettività che rappresenta.

Così delineate sommariamente le tesi delle parti in causa, il Collegio ritiene, innanzi tutto, di dovere prescindere da ogni considerazione in ordine al capitolato di intesa raggiunto fra l'ENC e l'ENPA ed alle argomentazioni a cui si ispirano i movimenti c.d. filoanimalisti (che si oppongono, per principio, all'impiego di animali esotici in cattività ed al di fuori del loro "habitat"). Ciò per la ragione che si tratta di profili che non hanno rilevanza ai fini del giudizio di legittimità che la sezione deve esprimere. Gli atti impugnati si basano su motivazioni di altra natura e non vi sono elementi che possano sul punto evidenziare un chiaro sintomo di sviamento.

Quanto all'intesa, in particolare, va osservato che riguarda esclusivamente gli enti che l'hanno sottoscritta e non può "tout court" offrire un parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati ed essere quindi opposta alle Amministrazioni locali.

Reputa, poi il Collegio, che assumono specifico rilievo ai fini della decisione da assumere la lamentata violazione degli artt.1 e 9 della legge 337 del 1969 ed il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà intrinseca della norma regolamentare impugnata e, in via derivata, del provvedimento di diniego opposto sulla base della norma medesima.

L'art.1 della legge 337 riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo. Il successivo art.9, come si ha già avuto modo di evidenziare, pone a carico delle amministrazioni comunali un preciso e inequivocabile obbligo di individuare, nell'ambito dei loro territori, adeguati spazi per l'installazione di circhi equestri e di spettacoli viaggianti. Quest'ultima norma è, la coerente applicazione del principio enunciato nel primo articolo in quanto

consente concretamente di mantenere, agevolare ed incentivare le tradizioni artistiche proprie di tali spettacoli viaggianti che hanno una connotazione propria che è rimasta immutata pur nei cambiamenti e/o adeguamenti imposti, in parte, dalle moderne tecnologie, in parte dalle sempre più esigenti aspettative del pubblico, in parte dalle disposizioni normative (anche europee) attente, pur nella salvaguardia delle prerogative di siffatti spettacoli, alla tutela di altrettanti interessi pubblici (quali la sicurezza, l'incolumità pubblica, la salute degli operatori e non ultimo la protezione degli animali).

Tra le connotazioni proprie della tradizione degli spettacoli circensi, che il legislatore ha avuto ben presenti nel varare la legge 337 del 1969, vi è da sempre l'impiego di animali appartenenti a diverse specie, ma in modo particolare è una costante la presenza di leoni, tigri, elefanti, primati, addestrati per l'esecuzione di spettacoli che li vedono protagonisti.

L'obbligo dei Comuni di individuare e mettere a disposizione degli operatori di attività circensi spazi adeguati per l'installazione dei circhi, importa anche l'obbligo, delle stesse Amministrazioni locali, di farsi carico della scelta di siti adatti alle esigenze dei circhi medesimi, ponendosi diversamente la scelta stessa in contraddizione con la *ratio* della legge in questione. Ciò vuole dire che se le Amministrazioni comunali possono, come previsto dal quinto comma dell'art.9 della legge 337, nell'ambito dell'autonomia che è riconosciuta loro dagli artt.5 e 128 della Costituzione, nonché dalla legge 142 del 1990, disciplinare con apposito regolamento l'uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi, le stesse devono avere cura di porre in essere norme

coerenti con il fine che la regolamentazione intende perseguire, in modo che la concreta attuazione non ne evidenzii insanabili contraddizioni che finiscano per essere d'impedimento all'applicazione delle norme stesse od all'uso che il regolamento intende disciplinare.

Ciò è quello che è avvenuto per effetto del secondo comma dell'art.12 del regolamento comunale che, dopo avere individuato le aree del territorio comunale da potere utilizzare per l'installazione di spettacoli circensi, ne impedisce di fatto l'uso ai circhi che per tradizione impiegano negli spettacoli le specie animali delle quali il regolamento fa divieto. Né valgono a giustificare la misura restrittiva le richiamate esigenze di tutela della cittadinanza e le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale 19.4.1996. Infatti, l'impiego delle specie animali indicate nel regolamento non dà luogo di per sé a rischi particolari per l'incolumità pubblica (diversamente sarebbero vietati gli spettacoli che impiegano tali animali), mentre se l'esigenza è quella della tutela delle condizioni di igiene delle aree residenziali od intensamente abitate, la soluzione non risiede nel divieto in questione, ma nell'individuazione di aree con minore densità abitativa ed in ogni caso adeguatamente attrezzate.

Quanto al decreto ministeriale, questo è impropriamente richiamato, posto che le norme ivi contenute non legittimano prescrizioni o divieti nei riguardi dei circhi dichiarati idonei ed in regola con le prescritte autorizzazioni, i quali anzi godono di un particolare regime di deroga per l'impiego di animali esotici, giusta il disposto dell'art.6, comma 6, della legge 7.2.1992 n.150.

Né vale rivendicare da parte del comune di Livorno l'autonomia degli enti

locali nella regolamentazione delle attività da svolgersi nel territorio di appartenenza. Non è, infatti, in discussione né l'autonomia né la potestà normativa degli enti territoriali, bensì il limite d'esercizio delle potestà collegate all'autonomia medesima. Tale limite deriva dall'art.128 della Costituzione che riconosce Province e Comuni come enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni. Il che comporta che gli enti in questione, nell'esercizio della potestà regolamentare loro riconosciuta, debbano rispettare il limite derivante dall'ambito delle materie e delle funzioni nelle quali tale potestà può estrinsecarsi, e non possano, quindi, emanare (come nel caso di specie è avvenuto rispetto alla legge 337 del 1968) disposizioni normative al di fuori delle materie loro attribuite e/o in contrasto con i principi fissati dalle norme primarie dello Stato alle quali gli enti stessi devono rapportarsi.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata nel dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo **ACCOGLIE** e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nella medesima epigrafe specificati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, degli onorari e delle spese di giudizio che liquida in

complessive lire 2.000.000 (duemilioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 15 dicembre 1999, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Avv. Riccardo VIRGILIO	- Presidente
Dott. Maurizio NICOLOSI	- Consigliere, est. rel.
Dott.ssa Marcella COLOMBATI	- Consigliere

F.to Riccardo Virgilio

F.to Maurizio Nicolosi

F.to Alessandro Terzani - Segretario Generale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 MAGGIO 2000

Firenze, li 9 MAGGIO 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Terzani

m.p.